



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-32

L'anno 2022 il giorno 08 del mese di Marzo il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa DUBINI SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con più operatori, della fornitura di materiale didattico per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, per un importo di Euro 63.451,65, I.V.A. 22% esclusa. – CIG 912072545F.

Adottata il 08/03/2022
Esecutiva dal 11/03/2022

08/03/2022	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-32

OGGETTO: Affidamento all'Impresa DUBINI SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con più operatori, della fornitura di materiale didattico per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, per un importo di Euro 63.451,65, I.V.A. 22% esclusa. – CIG 912072545F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 ad oggetto Approvazione dei Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Civica Amministrazione gestisce direttamente N. 84 tra nidi e scuole d'infanzia, servizi per i quali eroga la fornitura di materiale didattico indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dello svolgimento dell'attività educativa e della realizzazione dell'offerta formativa programmata annualmente;
- l'uso dei materiali didattici è quotidiano e continuo pertanto, trattasi di spesa obbligatoria per garantire il funzionamento dei servizi da 0 a 6 anni, la cui mancata effettuazione comporta abbassamento della qualità dell'offerta fino all'impossibilità di svolgere il servizio, limitandosi alla sola custodia;

PRESO ATTO

che con atto datoriale prot. 14/01/2022.0014574.I custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 8 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VERIFICATO, inoltre, che

- l'importo massimo preventivato per il servizio è pari ad Euro 65.863,79;
- in deroga al D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", le disposizioni del decreto legge 76/2020, cosiddetto "Decreto Semplificazioni", rimodulate e prolungate dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 consentono di procedere ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 139.000,00;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di materiale didattico ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6 anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti;

RILEVATO che:

- al fine di assicurare il confronto tra più operatori economici ed assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, sono state espletate sul MePA di CONSIP cinque trattative dirette con altrettanti operatori economici ivi abilitati ovvero:
 - Trattativa diretta n. 2022801 rivolta a ATHA OFFICE SAS,
 - Trattativa diretta n. 2024377 rivolta a CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.,
 - Trattativa diretta n. 2024361 rivolta a DIDATTICA TOSCANA S.R.L.,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

➤ Trattativa diretta n. 2024369 rivolta a DUBINI SRL,
➤ Trattativa diretta n. 2024359 rivolta a GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI – IND,
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs 50/2016;

- gli operatori economici su indicati sono stati individuati in funzione della loro offerta sul catalogo MePA della fornitura di interesse;
- hanno presentato una regolare offerta, secondo le modalità previste nel documento “Condizioni particolari della Trattativa diretta”, due Imprese Didattica Toscana Srl e Dubini Srl offrendo, rispettivamente, per il lotto unico l’importo complessivo, esclusa I.V.A., che segue:

Didattica Toscana Srl valore dell’offerta: Euro 65.855,01

Dubini Srl valore dell’offerta: Euro 63.451,65

- l’impresa Dubini Srl ha offerto per la fornitura richiesta il prezzo più basso;

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall’Impresa Dubini Srl, la conformità della fornitura offerta a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all’affidamento diretto all’Impresa Dubini Srl della fornitura di materiale didattico ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia (fascia di età 0/6 anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, per l’importo complessivo di Euro 63.451,65, esclusa I.V.A. 22%;

RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, consistente nella mera consegna, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell’ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

APPURATO che:

- l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto all’A.N.A.C. medesima il contributo di Euro 30,00;

ATTESO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti in ambito commerciale e acquisti in ambito istituzionale sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa.;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa DUBINI SRL codice fiscale e partita I.V.A. 06262520155, sede legale in MILANO (MI) (GE) CAP 20156 – via Ermenegildo Cantoni, 24, **cod. benf. 50031**, la fornitura di materiale didattico per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, per un importo di Euro 63.451,65, I.V.A. 22% esclusa. – CIG 912072545F;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa DUBINI SRL, (**cod. benef. 50031**) l'importo complessivo di Euro **77.411,01** di cui imponibile Euro 63.451,65, più I.V.A. 22% pari ad Euro 13.959,36 come segue:

BILANCIO 2022

- Euro **35.170,00** di cui:

Euro **15.170,00** al capitolo 16021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.007. "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" – (Imp.2022/7121);

Euro **20.000,00** al capitolo 38021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 2710, P.D.C. 1.03.01.02.007. "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" – (Imp.2022/7122)

BILANCIO 2023

- Euro **42.241,01** di cui:

Euro **17.241,01** al capitolo 16021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.007. "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" – (Imp.2023/378);

Euro **25.000,00** al capitolo 38021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 2710, P.D.C. 1.03.01.02.007. "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" – (Imp.2023/379)

7) di assegnare, in applicazione della deliberazione di A.N.A.C n. 1121 del 29 dicembre 2020 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021*", alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - **codice beneficiario 54181**, l'importo complessivo di Euro 30,00 dovuto per la procedura aperta di cui al precedente punto 1);

8) di impegnare, in funzione dell'assegnazione a favore dell'A.N.A.C. di cui al precedente punto, l'importo di Euro **30,00**, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2022 al capitolo 38021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 2710.03.01.02.007. "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" – (Imp.2022/7123);

9) di dare atto che gli impegni di cui al punto precedente sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

10) di dare atto che gli impegni di cui al punto precedente sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, me-

diante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

15) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-32

AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa DUBINI SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta con più operatori, della fornitura di materiale didattico per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, per un importo di Euro 63.451,65, I.V.A. 22% esclusa. – CIG 912072545F.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni e
Politiche giovanili**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento di una fornitura di biennale di un lotto unico
di materiale didattico per bambini frequentanti i nidi e le scuole
d'infanzia (fascia di età 0/6anni), comprensivo di prodotti di
cancelleria ecologica a basso impatto ambientale**

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta.....	3
Art. 4 - Modalità di assegnazione	5
Art. 5 - Descrizione e Modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 6 - Garanzie e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura.....	7
Art. 7 – Valore della fornitura.....	7
Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto.....	8
Art. 9 - D.U.V.R.I.	8
Art. 10 – Garanzia definitiva.....	8
Art. 11 - Obblighi dell’Impresa Affidataria	9
Art. 12 - Pagamenti	9
Art. 13 - Penali	10
Art. 14 – Esecuzione in danno	10
Art. 15 - Risoluzione del contratto.....	11
Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto	11
Art. 17 - Cessione del Credito.....	11
Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali	11
Art. 19 - Controversie - Foro competente	11
Art. 20 - Rinvio ad altre norme	12
Art. 21 – Altre informazioni	12

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili, Dott. Guido Gandino.

Premessa

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e rimodulate e prolungate dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 di una fornitura biennale di un lotto unico di materiale didattico ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6 anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando **MePA Beni di CONSIP che seguono:**

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato tecnico – Allegato 8 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 37820000-2)

Costituisce oggetto della presente Trattativa Diretta la fornitura biennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, di cui al Dettaglio Economico allegato alla Trattativa Diretta, per i bambini compresi in una fascia d'età da zero a sei anni, frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia comunali. Tale fornitura dovrà essere conforme ai requisiti tecnici stabiliti, per ciascun prodotto, nel suddetto "Dettaglio Economico" ed eseguita secondo le modalità stabilite al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (lotto unico);
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura che, firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato quanto segue:
 - la ragione sociale dell'Impresa offerente;
 - descrizione di ciascun prodotto offerto, specificando la marca, il codice articolo, la denominazione commerciale;
 - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere formulati in riferimento all'unità di misura indicata per ciascun prodotto. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico.

Le Imprese dovranno quotare, a pena esclusione, tutte le voci indicate nel documento "Dettaglio Economico".

Nel caso di offerta di prodotti in confezioni diverse da quelle richieste, solo qualora le stesse non siano più in produzione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, l'Impresa dovrà:

- per ciascun prodotto offerto in confezione diversa da quella richiesta, annotare nel campo note del Dettaglio Economico che la confezione richiesta non è più in produzione e indicare il prezzo della confezione, derivato dal prezzo offerto per l'unità di misura richiesta, come dettagliato nel successivo punto, diviso per il numero dei pezzi contenuti nella confezione richiesta (individuata quale unità di misura) e moltiplicato per il numero di pezzi della confezione offerta;
- formulare la propria proposta d'offerta economica per il lotto unico ed il prezzo unitario, laddove richiesto per l'unità di misura "confezione", sulla base delle confezioni richieste, ai fini di una omogenea valutazione e comparazione delle offerte.

- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede, essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, corredate della relativa traduzione in lingua italiana, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico, che dovrà essere debitamente contraddistinto, sulla scheda stessa, con i relativi numero d'ordine e denominazione;
- 4) certificazioni e documentazioni come specificate al successivo art. 5.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

A seguito di sopravvenute nuove esigenze, non prevedibili a priori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in sede di ordinativo, per uno o più articoli, i relativi quantitativi.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità di tutti i prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative di ciascun prodotto, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Descrizione e Modalità di esecuzione della fornitura

SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE

I prodotti di cui al lotto unico dovranno:

- possedere tutte le specifiche tecniche indicate;
- essere corredati dalla scheda tecnica illustrativa contenente tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico, che dovrà essere debitamente contraddistinto, sulla scheda stessa, con i relativi numero d'ordine e denominazione e, ove possibile, dal manuale di istruzioni, di avvertenze d'uso e precauzioni, redatti in lingua italiana, da consegnarsi contestualmente alla consegna.

Tale fornitura dovrà essere conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun prodotto, in particolare, ove richiesta:

- 1) la certificazione di conformità alle norme EN 71 "Sicurezza giocattoli";
- 2) la documentazione tecnica prevista, ai fini della "Verifica" per ciascun CAM circa i Requisiti delle fibre e le Sostanze pericolose (limiti ed esclusioni) per articoli ecologici.

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

➤ tutti gli articoli offerti devono:

- essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta ed essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati;
- riportare la marcatura CE prevista delle norme vigenti;
- essere nuovi di fabbrica in ogni loro componente.

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER ARTICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Per gli articoli evidenziati con la dicitura "ecologico a basso impatto ambientale" dovranno essere offerti articoli che rispettino le caratteristiche ecologiche minime richieste nel seguito, secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministero dell'Ambiente 4 aprile 2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copie e carta grafica – aggiornamento 2013":

REQUISITI DELLE FIBRE per articoli ecologici

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa “mista” (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l’offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo conosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l’offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un’asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, l’Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di chiedere la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l’Amministrazione accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti.

SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI per articoli ecologici

Il cloro gassoso non deve essere utilizzato come agente sbiancante.

Verifica: l’offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l’eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L’offerente per la carta non in possesso dell’etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

CONFEZIONI

Per i prodotti in cui è stata indicata la tipologia di confezione, nel caso le stesse non fossero più presenti sul mercato, la stazione appaltante accetterà l’offerta di prodotti in confezioni diverse da quelle richieste fermo restando, per quanto possibile, l’offerta dei prodotti nelle confezioni più vicine a quelle richieste. In tale fattispecie, l’Impresa concorrente dovrà fornire le dichiarazioni e formulare la propria offerta economica in modo da rendere possibile il confronto concorrenziale

Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dall'Ufficio Funzionamento Scuole-Acquisti della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili.

Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dei relativi ordinativi.

Destinatario della consegna saranno le circa **84** sedi di strutture scolastiche

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- per ciascun ordine impartito, effettuare la consegna in un'unica soluzione;
- consegnare al piano dell'edificio ed all'interno dei locali, secondo quanto precisato sull'ordine o richiesto dall'incaricato della ricezione della merce.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno due giorni lavorativi al fine dell'individuazione delle fasce orarie idonee a scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività dei bambini.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 - Garanzie e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

L'Impresa affidataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa affidataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche circa la regolare esecuzione della fornitura, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad Euro **65.863,79** (sessantacinquemilaottocentosessantatré/79), oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5), nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del presente articolo.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, del valore di Euro 16,00, dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante apposita dichiarazione in merito alla modalità di assolvimento dell'imposta.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'affidataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni particolari".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione potrà essere ridotta ai sensi del disposto dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressa-mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio ad altro Operatore.

La garanzia dovrà avere durata fino alla conclusione del contratto.

Art. 11 - Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura
- rispettare e far rispettare al personale la normativa nazionale, regionale e comunale relativa ai dispositivi di protezione individuale e alle altre misure volte a scongiurare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 12 - Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n.

633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all’Ufficio indicato sull’ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell’esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando tali irregolarità saranno sanate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d’ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell’Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all’art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova “... trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...”.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l’Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 13 - Penali

In caso di ritardata o non corretta esecuzione della fornitura rispetto alla tempistica ed alle modalità di esecuzione stabilite nel presente documento, non imputabile a causa di forza maggiore, l’Impresa affidataria, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell’applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l’Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nell’anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l’Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente art. 5, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di

quanto omesso dall’Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione.

È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. a danno dell’Impresa assegnataria in caso di ritardo dell’esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell’accertamento d’ufficio, risulti che l’Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell’Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante PEC.

Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all’Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di trasparenza ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 21 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail **gareserveducativi@comune.genova.it**; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.